



dlc Repertorio n. 26.255

Raccolta n. 5.976

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
"GENESI PEGASO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA"**

con unico socio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di febbraio
(06/02/2020)

alle ore tredici e trentuno minuti circa.

In Torino, nel mio studio, in corso Giacomo Matteotti n. 47.

Avanti me, Monica TARDIVO,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e
Pinerolo, con residenza in Torino,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- BELTRAME Ivan, nato a Vercelli il giorno 11 settembre 1969, domiciliato per la carica a Milano, piazza Borromeo n. 14, il quale interviene al presente verbale in qualità di amministratore unico della società:

"GENESI PEGASO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA", con sede in Milano, piazza Borromeo n. 14, col capitale sociale di euro 2.000 (duemila) interamente versato, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, numero di iscrizione e codice fiscale 11112780967, società con unico socio.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea della predetta società riunitasi in questi luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale di massimi nominali euro 8.000 (ottomila) con sovrapprezzo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale, riformulando gli articoli relativi alla denominazione, alla sede, alla durata, all'oggetto secondario, al bilancio, al recesso e alla clausola compromissoria; variando gli articoli relativi al capitale, ai finanziamenti, al trasferimento delle quote, alle clausole relative agli organi sociali ed al loro funzionamento e alla distribuzione degli utili; inserendo due nuovi articoli sui diritti particolari dei soci e sullo scioglimento e la liquidazione.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 10 dello statuto sociale, il signor BELTRAME Ivan, il quale, confermato con l'assenso dell'assemblea stessa, a me notaio l'incarico di redigerne il verbale, constata e dichiara:

- che è presente l'amministratore unico nella persona di esso comparente signor BELTRAME Ivan;

- che non esiste l'Organo di Controllo;

- che è presente l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale di euro 2.000 (duemila) versato e precisamente società "GENESI LIFE S.R.L." con sede in Milano, piazza Borromeo n. 14, capitale sociale di euro 10.000 (diecimila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Mila-

no-Monza-Brianza-Lodi 09543920962, in persona dell'amministratore unico signor ABDOUNI Badreddine, nato a Temara (Marocco) il 12 febbraio 1987;

- che è stata effettuata da esso presidente la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi assistono;

- che la presente assemblea venne indetta in questi luogo, giorno ed ora per gli argomenti di cui all'ordine del giorno suddetto e che non vennero inviati gli avvisi di convocazione;

- che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di nulla aver ad opporre in merito alla discussione degli stessi ed alla convocazione della presente assemblea;

dichiara

pertanto validamente costituita ai sensi dell'articolo 2479-bis numero 5 del codice civile, l'assemblea stessa ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente fa presente che nell'odierna riunione la votazione, a scrutinio palese, sarà effettuata per alzata di mano.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il presidente illustra le ragioni per le quali si rende opportuno aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, di massimi nominali euro 8.000 (ottomila) con sovrapprezzo di euro 1.512.000 (unmilione CINQUECENTODODICIMILA), aumento da offrire in sottoscrizione all'unico socio, ed in mancanza a terzi, e da liberarsi in denaro (esclusa l'offerta al pubblico).

Il presidente dato atto che:

- l'attuale capitale sociale di euro 2.000 (duemila) risulta essere interamente sottoscritto e versato;

- alla data odierna non sussistono le condizioni di cui agli articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile,

dichiara aperta la discussione.

Nessuno intervenendo, egli mette in votazione, per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società GENESI PEGASO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA,

- udita l'esposizione del presidente e considerate le dichiarazioni ed attestazioni del medesimo,

- avuto presente che il capitale di euro 2.000 (duemila) è interamente sottoscritto e versato e che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile,

- avuto riguardo al disposto di cui all'articolo 2481-bis codice civile;

DELIBERA

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, di massimi nominali euro 8.000 (ottomila) con sovrapprezzo di euro 1.512.000 (unmilione CINQUECENTODODICIMILA) aumento da offrire in sottoscrizione all'unico socio, ed in mancanza a terzi (esclusa l'offerta al pubblico), e da liberarsi in denaro;

2) di fissare quale termine ultimo per la sottoscrizione il 31 (trenta)

tuno) gennaio 2021 (duemilaventuno);

3) di stabilire che l'aumento non sottoscritto dall'unico socio potrà essere sottoscritto anche da terzi (esclusa l'offerta al pubblico);

4) di stabilire che all'atto della sottoscrizione il capitale e il sovrapprezzo dovranno essere interamente versati;

5) di stabilire che se l'aumento di capitale non sarà integralmente sottoscritto entro il 31 (trentuno) gennaio 2021 (duemilaventuno), il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

6) di dare atto che con l'esecuzione dell'aumento avrà luogo la modifica del relativo articolo dello statuto nella parte inerente l'ammontare del capitale sociale, delegando all'organo amministrativo, a recepimento e quindi in esito alla sottoscrizione dell'aumento stesso alla data del 31 (trentuno) gennaio 2021 (duemilaventuno), la precisazione dell'espressione numerica del capitale.".

Il presidente, accertato il risultato della votazione, attesta che il suddetto testo di deliberazione è stato approvato con il voto favorevole dell'unico socio.

Passando alla trattazione del secondo ed ultimo punto posto all'ordine del giorno, il presidente illustra i motivi per cui si rende necessario, subordinatamente all'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente dell'attestazione di cui all'articolo 2481-bis, sesto comma, del codice civile, modificare lo statuto sociale, (i) riformulando gli articoli relativi alla denominazione, alla sede, alla durata, all'oggetto secondario, al bilancio, al recesso e alla clausola compromissoria, (ii) variando gli articoli relativi al capitale, ai finanziamenti, al trasferimento delle quote, alle clausole relative agli organi sociali ed al loro funzionamento e alla distribuzione degli utili, (iii) inserendo due nuovi articoli sui diritti particolari dei soci e sullo scioglimento e la liquidazione.

Il presidente invita me notaio a dare lettura del nuovo statuto aggiornato con le modifiche anzi proposte, riformulato e rinumerato e che entrerà in vigore solo avveratasi la condizione di cui sopra. Detto documento denominato "statuto", da me notaio diretto nella formazione e controllato nella legalità, scritto da persona di mia fiducia, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa integrale lettura da me datane al comparente e sua approvazione e sottoscrizione, unitamente a me notaio, in calce ed a margine.

Al termine della lettura il presidente invita gli intervenuti a prendere la parola.

Nessuno intervenendo, egli mette in votazione per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società GENESI PEGASO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

- sentita l'esposizione del presidente;

DELIBERA

subordinatamente all'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente dell'attestazione di cui all'art. 2481-bis, sesto comma, del codice civile,

- 1) di riformulare gli articoli relativi alla denominazione, alla sede, alla durata, all'oggetto secondario, al bilancio, al recesso e alla clausola compromissoria;
- 2) di modificare gli articoli relativi al capitale, ai finanziamenti, al trasferimento delle quote, alle clausole relative agli organi sociali ed al loro funzionamento e alla distribuzione degli utili;
- 3) di inserire due nuovi articoli sui diritti particolari dei soci e sullo scioglimento e la liquidazione;
- 4) di rinumerare, riformulare e approvare il nuovo testo dello statuto, comprensivo delle modifiche testè deliberate, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", letto dal notaio, composto da 31 (trentuno) articoli."

Il presidente, accertato il risultato della votazione, attesta che il suddetto testo di deliberazione è stato approvato con il voto favorevole dell'unico socio.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quattordici e nove minuti circa.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che lo approva e meco in conferma lo sottoscrive alle ore quattordici e dieci minuti circa.

Consta il presente atto di due fogli scritti, da persone di mia fiducia, per sette pagine intere e quanto alla ottava sin qui.

All'originale firmato:

Ivan BELTRAME

Monica TARDIVO notaio

Allegato "A" al numero 26.255/5.976 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

1. DENOMINAZIONE E DEFINIZIONI

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "**GENESI PEGASO S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA**". La denominazione potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

1.2. I termini utilizzati nello Statuto con iniziale maiuscola, ove non definiti nei successivi articoli dello Statuto medesimo hanno il significato ad essi assegnato nell'Allegato A.

2. OGGETTO

2.1. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) l'esercizio esclusivo delle attività agricole di coltivazione del fondo, viticoltura, olivicoltura, selvicoltura, allevamento di animali e delle attività connesse, compresa l'attività agrituristica, la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco e dall'allevamento. Dette attività possono essere esercitate su fondi di proprietà della società o dei soci o su fondi assunti in affitto, in godimento, in comodato e in compartecipazione stagionale dalla stessa società o da uno dei soci;

- la coltivazione del bamboo e la relativa vendita;

- l'acquisto, la vendita e la commercializzazione di prodotti da e per l'agricoltura.

2.2. Purché funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre svolgere le seguenti attività e compiere le seguenti operazioni:

a) compiere qualsiasi operazione anche finanziaria, commerciale ed industriale, immobiliare e mobiliare; nonché assumere la gestione di altre aziende aventi oggetto analogo, affine o complementare;

b) prestare fidejussioni, avalli, ed ogni altra garanzia, sia nell'interesse proprio che nell'interesse di terzi (ed anche a favore delle società controllate, controllanti, collegate e comunque comprese nel gruppo di società di cui essa è parte), ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

2.3. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione nonché le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge

siano prescritte per soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

3. SEDE

3.1. La Società ha sede in Milano.

3.2. La sede sociale può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo. Nei modi di legge, potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali e uffici di rappresentanza.

4. DURATA

La durata della Società é fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata.

5. DOMICILIO DEI SOCI

5.1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

5.2. I soci sono, altresì, obbligati a fornire alla Società indirizzo di posta elettronica e numero di telefax, per ogni comunicazione che possa essere eseguita anche con questi mezzi.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI

6. CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI

6.1. Il capitale sociale è di euro 2.000 (duemila) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

6.2. Possono essere conferiti alla Società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare, oltre al denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società stessa.

6.3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2482-quater cod. civ., gli aumenti del capitale, anche da liberarsi in natura, possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi ovvero a uno o più Soci, con esclusione del diritto di sottoscrizione degli altri Soci. In tal caso, spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 cod. civ.

6.4. I soci potranno, su richiesta dell'organo amministrativo, eseguire versamenti in conto capitale ovvero concedere finanziamenti, sia fruttiferi, che infruttiferi, a favore della Società, anche in maniera non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

6.5. La Società, con delibera dei Soci in forma assembleare da assumersi con le maggioranze di cui al successivo art. 15.8, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei

limiti ed alle condizioni di legge. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel Registro delle Imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

7. SOCI - DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

7.1. I diritti particolari attribuiti a singoli Soci (per ciò intendendosi i diritti di cui all'articolo 2468, terzo comma, cod. civ.) possono essere eliminati e/o modificati solo con il consenso di tutti i Soci.

7.2. Senza pregiudizio per i diritti particolari eventualmente riconosciuti ai Soci in altri paragrafi dello Statuto:

A) al Socio GENESI sono riconosciuti i seguenti diritti particolari:

a) Il diritto di nominare l'amministratore unico o 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione, a norma del paragrafo 16.2 che segue;

b) Ove fosse istituito un organo di controllo, il diritto di nominare 2 (due) sindaci effettivi, a norma del paragrafo 24.2 che segue, uno dei quali rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco supplente, ovvero il diritto di nominare il sindaco unico, a seconda dei casi;

c) I diritti inerenti le deliberazioni assembleari di cui al successivo paragrafo 15.8;

d) I diritti inerenti la distribuzione degli utili di cui al successivo Articolo 27.

B) Ai Soci Ordinari sono riconosciuti i seguenti diritti particolari:

a) il diritto di nominare congiuntamente 1 (uno) componente del consiglio di amministrazione a norma del paragrafo 16.2 che segue; sarà nominato quale componente del consiglio di amministrazione designato dai Soci Ordinari il candidato proposto dai Soci Ordinari che, a seguito di elezione a cui parteciperanno i soli Soci Ordinari, abbia avuto il maggior numero di voti da parte di questi ultimi (in termini di valore nominale della Partecipazione detenuta dai votanti) rispetto a tutti gli altri candidati proposti dai Soci Ordinari.

b) Ove fosse istituito un organo di controllo, il diritto di nominare congiuntamente 1 (un) sindaco effettivo e un sindaco supplente a norma del paragrafo 24.2 che segue; saranno nominati rispettivamente quale sindaco effettivo e sindaco supplente designati dai Soci Ordinari i candidati proposti dai Soci Ordinari che, a seguito di elezione a cui parteciperanno i soli Soci Ordinari, abbiano avuto il primo e il secondo maggior numero di voti da parte di questi ultimi (in termini di valore nominale della Partecipazione detenuta dai votanti) rispetto a tutti gli altri candidati proposti dai Soci Ordinari.

7.3. Fatta eccezione per i Trasferimenti effettuati dal Socio GENESI a favore di soggetti ad esso Affiliati (nel qual caso, ove il

Trasferimento fosse relativo all'intera Quota detenuta dal Socio GENESI, il Trasferitario disporrà di e/o soggiacerà a tutti i diritti e/o a tutte le obbligazioni previsti in capo al Socio GENESI (a seconda dei casi) dal presente Statuto), i diritti particolari dei Soci di cui al presente Statuto non sono Trasferibili da parte degli aventi diritto ad altri ad alcun titolo, nemmeno per effetto del Trasferimento di Quote. Qualora un Socio al quale sono attribuiti diritti particolari ai sensi di questo Statuto cessasse di essere Socio, (i) i diritti particolari attribuiti a tale Socio verranno meno (salvo quanto sopra previsto con riferimento al Socio GENESI), e (ii) i diritti particolari attribuiti agli altri Soci continueranno a sussistere.

8. PARTECIPAZIONI SOCIALI E TRASFERIMENTO

8.1. Fatti salvi i diritti particolari sopra indicati, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

8.2. Le Partecipazioni sociali e i relativi diritti (fatto salvo quanto indicato al precedente art. 7) sono liberamente divisibili e sono trasferibili per atto tra vivi con le limitazioni e modalità di cui al successivo art. 9.

8.3. L'eventuale Trasferimento di Partecipazioni compiuto in violazione di tali disposizioni sarà inefficace e (in ogni caso) non sarà opponibile nei confronti della Società.

9. TRAFERIMENTODI PARTECIPAZIONI INTER VIVOS

9.1. Fatta eccezione per quanto indicato al successivo Articolo 11, in qualsiasi altro caso di trasferimento delle quote, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto secondo i seguenti termini e condizioni:

9.2. Il socio che intende Trasferire, in tutto o in parte, la propria Quota (il "Socio Offerente") dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci, mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi a ciascuno di essi ed in copia all'attenzione del Presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico della Società (l'"Avviso"). L'Avviso dovrà indicare le generalità del cessionario (e nel caso in cui quest'ultimo sia una società, il nome del soggetto controllante, direttamente e/o indirettamente, detta società cessionaria e l'attività commerciale svolta da quest'ultima), il genere di attività commerciale svolta dal potenziale cessionario e tutti i termini e condizioni del trasferimento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ammontare del corrispettivo, le modalità di pagamento (indicando se lo stesso viene versato in danaro o in natura) nonché la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione oggetto della proposta di trasferimento;

9.3. qualora l'Avviso indichi che il cessionario intende pagare in natura, in tutto o in parte, il corrispettivo del trasferimento, il valore in contanti di tale corrispettivo in natura dovrà essere determinato da un arbitratore indipendente nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta scritta di uno qualsiasi degli altri soci; detto arbitratore opererà ai sensi dell'articolo 1349, comma 1 del codice civile. Resta inteso che i termini indicati nel presente articolo 9.3 e relativi all'esercizio da parte degli altri soci del diritto di prelazione inizieranno a decorrere dal momento in cui ciascuno degli altri soci riceva la comunicazione del suindicato arbitratore nella quale dovrà essere indicato il controvalore in danaro del corrispettivo in natura (l'"Avviso di Stima"). Resta inoltre inteso che il valore determinato nell'Avviso di Stima dovrà essere considerato quale corrispettivo offerto dal cessionario ai fini del presente articolo 9.3;

9.4. In via prioritaria rispetto agli altri Soci, il Socio GENESI avrà il diritto di esercitare il diritto di prelazione (il "Diritto di Prelazione del Socio GENESI") per l'acquisto dell'intera partecipazione oggetto della proposta di Trasferimento facendo pervenire al Socio Offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'Avviso (ovvero dalla data di ricevimento dell'Avviso di Stima qualora sia stato attivato il procedimento di cui al precedente art. 9.3), una apposita dichiarazione da inviarsi con lettera raccomandata A/R al Socio Offerente ed in copia all'attenzione dell'amministratore unico o del Presidente del consiglio di amministrazione della Società; il Diritto di Prelazione del Socio GENESI dovrà essere esercitato ai termini e condizioni del Trasferimento (ivi incluso l'ammontare del corrispettivo) indicati nell'Avviso, e/o nell'Avviso di Stima qualora sia stato attivato il procedimento di cui al precedente art. 9.3;

9.5. In caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione del Socio GENESI entro il termine di cui al precedente articolo 9.4, tutti i Soci destinatari dell'Avviso, ivi incluso il Socio GENESI, avranno il diritto di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione oggetto della proposta di trasferimento facendo pervenire al Socio Offerente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dell'Avviso (ovvero dalla data di ricevimento dell'Avviso di Stima qualora sia stato attivato il procedimento di cui al precedente art. 9.3), una apposita dichiarazione da inviarsi con lettera raccomandata A/R al Socio Offerente ed in copia all'attenzione dell'amministratore unico o del Presidente del consiglio di amministrazione della Società. In tal caso troveranno applicazione le previsioni di cui ai successivi paragrafi 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9.

9.6. Il diritto di prelazione deve essere esercitato ai termini e condizioni del trasferimento (ivi incluso l'ammontare del corrispettivo) indicati nell'Avviso, e/o nell'Avviso di Stima qualora sia stato attivato il procedimento di cui al precedente art. 9.4;

9.7. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione oggetto della proposta di trasferimento, restando inteso che:

(i) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, la partecipazione oggetto della proposta di trasferimento spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta;

(ii) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

(iii) qualora nessun socio intenda esercitare, entro il termine di cui al precedente art. 9.5, il diritto di prelazione, ovvero detto diritto sia esercitato solo su una parte della partecipazione oggetto della proposta di trasferimento, il Socio Offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione oggetto della proposta di trasferimento al soggetto indicato nell'Avviso, ed ai termini e condizioni ivi indicati, a pena di decadenza entro i successivi 30 (trenta) giorni;

9.8. Nel caso di trasferimento congiunto di Quote da parte di più Soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote oggetto di tale offerta.

9.9 Le disposizioni di cui al presente Articolo 9 non troveranno applicazione nel caso in cui il socio GENESI effettui un Trasferimento in favore di Affiliati.

10. DIRITTO DI COVENDITA O TAG ALONG

10.1. Fermo quanto previsto al precedente Articolo 9 e al successivo Articolo 11, nell'ipotesi in cui un Socio intenda Trasferire ad uno o più soggetti la propria Partecipazione - ovvero anche più Soci congiuntamente anche mediante più Trasferimenti, purché realizzati in un unico contesto negoziale - (i "Soci Offerenti") detti Soci saranno tenuti a comunicare tale circostanza (la "Comunicazione di Trasferimento") agli altri Soci (di seguito, i "Soci Oblati") ai fini dell'eventuale esercizio, da parte dei Soci Oblati stessi, nei termini ed alle condizioni di seguito specificate, del diritto di covendita spettante a questi ultimi (di seguito, il "Diritto di Covendita").

10.2. I Soci Oblati saranno tenuti a dichiarare, nel termine di 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della

Comunicazione di Trasferimento, se abbiano intenzione di esercitare il Diritto di Covendita mediante comunicazione da inviarsi al/ai Socio Offerente/Soci Offerenti (la "Comunicazione di Esercizio"). Qualora i Soci non effettuino la Comunicazione di Esercizio nei termini sopra previsti, il Diritto di Covendita si intenderà rinunciato.

10.3. Qualora uno o più Soci Oblati abbiano validamente esercitato il Diritto di Covendita, i Soci Offerenti, salvo che intendano rinunciare di comune accordo al Trasferimento - circostanza della quale dovranno dare comunicazione entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Covendita - saranno tenuti:

A) a fare in modo che il terzo acquirente acquisti dal medesimo Socio Offerente e dai Soci Oblati che abbiano esercitato il Diritto di Covendita l'intera Quota di proprietà del Socio Oblato che abbia esercitato il Diritto di Covendita contestualmente ed agli stessi termini e condizioni (incluso, proporzionalmente, il prezzo e fatto in ogni caso salvo quanto previsto nel successivo Articolo 13) pattuiti tra il terzo acquirente e i Soci Offerenti;

B) in caso di rifiuto del cessionario di acquistare la Quota dai Soci Oblati che abbiano esercitato il Diritto di Covendita, acquistare (o fare acquistare da un terzo) tale/i Quota/e (alle medesime condizioni del Trasferimento al cessionario) e/o rinunciare ad eseguire il Trasferimento che ha originato il Diritto di Covendita.

10.4. In caso di valido esercizio del Diritto di Covendita da parte di uno o più dei Soci Oblati, e sempre che i Soci Offerenti non abbiano rinunciato al trasferimento, i primi ed i secondi saranno obbligati a sottoscrivere tutti i documenti e gli atti necessari e/o comunque richiesti dalla legge, nonché a porre in essere tutte le attività previste, al fine di trasferire al cessionario ovvero, nell'ipotesi di cui al precedente punto (B), ai Soci Offerenti la piena, esclusiva e libera proprietà delle Quote oggetto del Diritto di Covendita, restando inteso che il Trasferimento della partecipazione dei Soci Offerenti a favore del cessionario dovrà intendersi sospensivamente condizionato al perfezionamento del trasferimento a favore del cessionario o, nell'ipotesi di cui al precedente punto (B), dei Soci Offerenti, delle Quote dei Soci Oblati che abbiano validamente esercitato il Diritto di Covendita.

11. DIRITTO DI TRASCINAMENTO O DRAG ALONG

11.1. Fermo quanto previsto al precedente Articolo 9, qualora il Socio GENESI abbia ricevuto da un terzo un'offerta irrevocabile di acquisto della propria partecipazione (di seguito, l'"Offerta Vincolante") e tanti Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale della Società abbiano manifestato la propria volontà di accettare l'Offerta Vincolante, il

Socio GENESI avrà il diritto di obbligare tutti e non solo alcuni degli altri Soci, a vendere tutte (e non meno di tutte) le loro Partecipazioni al terzo acquirente indicato nell'Offerta Vincolante, il tutto nei termini e condizioni di seguito stabiliti e subordinatamente al fatto che il prezzo previsto dall'Offerta Vincolante sia in ogni caso pari o superiore al valore che spetterebbe ai Soci in caso di recesso ai sensi dell'art. 2473 cod.civ. (di seguito, il "Diritto di Trascinamento").

11.2. Qualora il Socio GENESI intenda esercitare il Diritto di Trascinamento, sarà tenuto a darne informativa a ciascuno dei Soci (i "Soci Trascinati"), specificando i termini e condizioni del Trasferimento (ivi inclusi il prezzo offerto dal terzo acquirente e i relativi termini e modalità del pagamento) e allegando alla comunicazione copia dell'Offerta Vincolante stessa (la "Comunicazione di Trascinamento").

11.3. Qualora il Socio GENESI abbia comunicato la propria volontà di esercitare il Diritto di Trascinamento, i Soci Trascinati saranno obbligati a trasferire contestualmente all'acquirente l'intera propria Quota nella Società alle medesime condizioni, anche economiche (pro-quota) contenute nell'Offerta Vincolante e fatto in ogni caso salvo quanto previsto nel successivo Articolo 13.

11.4. I Soci Trascinati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a sottoscrivere i documenti e gli atti necessari e/o richiesti dalla legge, nonché porre in essere tutte le attività strumentali al Trasferimento al terzo acquirente della piena, esclusiva e libera proprietà delle Partecipazioni oggetto dell'Offerta Vincolante.

11.5. Resta inteso che in caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, non troverà applicazione il diritto di prelazione di cui al precedente paragrafo 9.1 nonché Diritto di Covendita di cui al precedente Articolo 10.

12. TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI PER CAUSA DI MORTE

12.1 Al trasferimento di Partecipazioni per causa di morte si applicheranno le seguenti disposizioni.

12.2 In caso di successione per causa di morte legittima o testamentaria (anche in forma di legato), che comporti il trasferimento di Partecipazioni a favore di persone fisiche o giuridiche o altri enti (di seguito, i "Successori"), le Partecipazioni oggetto di successione potranno essere acquistate dai soci (di seguito, i "Soci Superstiti") che avranno un diritto di opzione di acquisto (di seguito, l'"Opzione di Acquisto") sulle stesse regolato come segue. Entro venti (20) Giorni Lavorativi dall'apertura della successione, ognuno dei Soci Superstiti avrà il diritto di acquistare dai Successori, che saranno obbligati a vendere, la Partecipazione

oggetto di successione. Tale diritto dovrà essere esercitato facendo pervenire ai Successori, nel suddetto termine di venti (20) Giorni Lavorativi, una comunicazione nella quale i Soci Superstiti dichiarino la propria intenzione di acquistare tutte le Partecipazioni al loro Fair Market Value (la "Comunicazione Call").

12.3 Nel corso dei dieci (10) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della suddetta comunicazione i Successori e i Soci Superstiti che abbiano esercitato l'Opzione di Acquisto si incontreranno per cercare di trovare un accordo sul Fair Market Value. Trascorso il suddetto termine di dieci (10) Giorni Lavorativi senza che sia stato raggiunto un accordo sul Fair Market Value, lo stesso sarà determinato dall'Esperto scelto, entro i successivi dieci (10) Giorni Lavorativi, di comune accordo dai Successori e dai Soci Superstiti che abbiano esercitato l'Opzione di Acquisto. Entro venticinque (25) Giorni Lavorativi dalla accettazione del suo incarico, l'Esperto determinerà il Fair Market Value delle Partecipazioni oggetto dell'Opzione di Acquisto. La determinazione assunta dovrà quindi essere comunicata per iscritto immediatamente dall'Esperto ai Soci Superstiti che abbiano esercitato l'Opzione di Acquisto e ai Successori, nonché depositata presso la sede della Società. La determinazione del Fair Market Value da parte dell'Esperto sarà considerata definitiva e vincolante per i Soci Superstiti e i Successori e sarà inappellabile. Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo 12.7, l'esecuzione della compravendita delle Partecipazioni oggetto dell'Opzione di Acquisto avverrà nel Giorno Lavorativo indicato dai Soci Superstiti che l'abbiamo esercitata entro il trentesimo Giorno Lavorativo successivo al deposito della determinazione del Fair Market Value presso la sede sociale. Il prezzo di compravendita delle Partecipazioni sarà pari al Fair Market Value e, con riferimento a tale compravendita, il Successore non presterà alcuna dichiarazione o garanzia salvo quelle relative alla titolarità delle Partecipazioni e alla loro libertà da diritti di terzi.

12.4 Nel caso in cui l'Opzione di Acquisto venga esercitata da più Soci Superstiti, le Partecipazioni che ne sono oggetto saranno da questi acquistate in proporzione alla porzione di capitale sociale della Società da essi detenuta.

12.5 Fino a quando la procedura sopra prevista non si sarà esaurita con l'acquisto delle Partecipazioni da parte dei Soci Superstiti o con il venir meno dell'Opzione di Acquisto, i Successori non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti inerenti alle Partecipazioni e non potranno alienare le Partecipazioni con effetto verso la Società.

12.6 Resta inteso che il prezzo ricevuto dai Successori in caso di esercizio dell'Opzione d'Acquisto da parte dei Soci Superstiti non

potrà in ogni caso essere inferiore al valore che spetterebbe loro in caso di recesso dalla Società ai sensi dell'art. 2473 cod. civ.

12.7 Salvo quanto precede, il Trasferimento per causa di morte di Partecipazioni detenute da Soci comporta il subentro dell'avente causa in tutti i diritti e obblighi derivanti dal presente statuto in capo al de cuius.

13. DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI IN CASO DI EXIT

13.1. Qualora intervenga un Exit, il corrispettivo derivante dall'Exit sarà distribuito tra i Soci che cedono Quote nell'ambito dell'Exit in modo tale che:

A) prima saranno distribuite ai Soci Ordinari somme fino a concorrenza dell'importo del Capitale Investito da ciascuno di essi, dedotto l'importo di quanto via via distribuito nel tempo dalla Società ai Soci Ordinari a titolo di distribuzione di dividendi o riserve, corrispettivo da cessione di partecipazioni, interessi su finanziamenti soci, rimborso di finanziamenti soci e/o di prestiti obbligazionari;

B) dopo che siano stati effettuati i versamenti di cui al precedente paragrafo A), le restanti somme saranno corrisposte a favore di tutti i Soci Ordinari che abbiano ceduto partecipazioni nell'ambito dell'Exit fino a quando gli stessi siano sufficienti a garantire loro un IRR pari al 10% (dieci per cento);

C) dopo che siano stati effettuati i versamenti di cui alle precedenti lettere A) e B), le rimanenti somme saranno corrisposte al solo socio GENESI fino a concorrenza di un importo pari al 20% (venti per cento) della differenza tra l'ammontare complessivo del corrispettivo dell'Exit e quanto corrisposto ai sensi della precedente lettera A);

D) l'eventuale importo che residuerà a seguito dei versamenti di cui ai precedenti punti A), B) e C) sarà ripartito tra tutti i Soci venditori in misura proporzionale alla Partecipazione detenuta al verificarsi dell'Exit.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

14. ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO DEI SOCI

14.1 Le decisioni dei Soci possono essere adottate: (i) mediante delibera assembleare (questa forma sarà obbligatoria qualora si tratti di decisioni relative ad ipotesi previste dalla legge oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale con diritto di voto: o (ii) nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e

di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) dai documenti sottoscritti dai Soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;

(b) ad ogni Socio sia concesso di partecipare alle decisioni e all'organo amministrativo e l'organo di controllo o il revisore, se nominato, siano informati della decisione da assumere;

(c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;

(d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante all'organo amministrativo ed ai Soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

14.2 Le deliberazioni assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto saranno, comunque, assunte, a seconda delle rispettive materie, con le maggioranze previste dall'art. 2479, sesto comma, c.c. (i.e. con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale con diritto di voto) o, ove attinenti alle materie ivi indicate, con le maggioranze previste nel successivo paragrafo 15.8.

14.3 La decisione dei Soci, adottata mediante consultazione scritta, dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei Soci. La relativa documentazione, dovrà essere conservata agli atti della Società. I Soci hanno il diritto di visionare in ogni momento il libro delle decisioni dei Soci.

15. ASSEMBLEA

15.1 L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale ed anche al di fuori del territorio italiano purché in un Paese dell'Unione Europea; in tal caso, sarà prevista la possibilità di collegamento mediante mezzi di telecomunicazione a quanti vi debbano intervenire.

15.2 L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, dal Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero in mancanza, impedimento o rinuncia di quest'ultimo, da ciascun amministratore o su richiesta di due degli amministratori; in caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di loro inattività l'assemblea potrà essere convocata dall'organo di controllo o dal revisore, ove istituito, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale mediante avviso spedito a tutti i Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso, che può anche essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione purché risulti con certezza la

prova dell'avvenuta ricezione, devono essere indicati il luogo, il giorno l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e, in caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione, l'indicazione dei numeri telefonici da digitare per il collegamento. Con la stessa comunicazione saranno indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

15.3 Le assemblee sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

15.4 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'approvazione del bilancio può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando ricorrono le condizioni di legge. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta ex art. 2479 bis cod. civ. che dovrà essere conservata dalla Società e che dovrà essere stata conferita per la singola assemblea cui il delegato partecipa. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

15.5 E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve, pure, trovarsi il segretario dell'assemblea medesima, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

15.6 Il diritto di voto è proporzionale alle Quote di partecipazione. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o in mancanza di questi dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non Socio, che redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio scelto dallo stesso organo amministrativo.

15.7 Fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 15.8, le delibere assembleari, sia in prima sia in seconda convocazione, sono assunte con le maggioranze previste dall'articolo 2479-bis.

15.8 Con riferimento alle seguenti materie, per l'adozione delle relative deliberazioni, è necessario, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto e, in ogni caso, il voto favorevole di GENESI:

a) modificazioni dell'atto costitutivo (inclusa qualsivoglia modifica statutaria che incida sui diritti particolari attribuiti ai Soci), di qualunque natura, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo:

(i) le deliberazioni relative ad aumenti o riduzioni di capitale (incluse l'emissione di ogni altro titolo o diritto relativo all'acquisizione o alla sottoscrizione di Quote o di diritti relativi alle Quote e le deliberazioni di attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale), fatta eccezione per le operazioni di riduzione del capitale e suo contemporaneo aumento ai sensi dell'art. art. 2482-ter cod. civ., fino ad un importo corrispondente al minimo legale (con l'esclusione di qualsiasi sovrapprezzo oltre a quello strettamente necessario per coprire la perdita eccedente la somma tra il capitale sociale e le riserve della Società), che potranno essere assunte con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 15.8), e (ii) le deliberazioni relative a fusioni, scissioni o trasformazioni);

b) atti inerenti operazioni di natura straordinaria (incluse l'autorizzazione al consiglio di amministrazione a porre in essere il Trasferimento di partecipazioni detenute dalla Società in società controllate e/o partecipate, fusioni, scissioni, scorpori), ove non già compresi nelle modifiche dell'atto costitutivo;

c) l'emissione di titoli di debito o di altri titoli di qualunque natura;

d) la distribuzione di dividendi o riserve o qualsiasi altra distribuzione di patrimonio ai Soci consentita dalla legge;

e) lo scioglimento o la messa in liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori o la sua sottoposizione a procedure concorsuali o a piani di ristrutturazione la cui deliberazione sia di competenza dell'assemblea o che vengano rimessi all'approvazione della stessa da parte del consiglio di amministrazione;

f) la fissazione e la modifica del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

g) le deliberazioni relative ai compensi (ivi incluse le relative modifiche) o alle partecipazioni agli utili degli amministratori o dell'organo di controllo o del revisore, ove nominato;

h) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei Soci.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

16. AMMINISTRAZIONE

16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri o da un amministratore unico.

16.2 L'amministratore unico verrà nominato direttamente dal Socio GENESI. La nomina del consiglio di amministrazione avverrà come segue:

(i) il Socio GENESI avrà il diritto di nominare direttamente 2 (due) amministratori, uno dei quali, su indicazione del Socio GENESI, ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(ii) i Soci Ordinari avranno il diritto di nominare, congiuntamente, il terzo componente del consiglio di amministrazione. Sarà nominato quale componente del consiglio di amministrazione designato dai Soci Ordinari il candidato proposto dai Soci Ordinari che, a seguito di elezione a cui parteciperanno i soli Soci Ordinari, abbia avuto il maggior numero di voti da parte di questi ultimi (in termini di valore nominale della Partecipazione detenuta dai votanti) rispetto a tutti gli altri candidati proposti dai Soci Ordinari.

16.3 Qualora uno degli amministratori venga a cessare dalla propria carica per qualsiasi ragione o causa, il sostituto sarà nominato dallo stesso Socio o dagli stessi Soci, congiuntamente - con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo 16.2 - che avevano nominato quello cessato.

16.4 Gli amministratori, che possono anche essere non Soci, durano in carica per il periodo specificato nella relativa deliberazione di nomina o fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. I soci provvederanno alla determinazione della eventuale retribuzione dell'organo amministrativo. Il consiglio di amministrazione può invitare alle proprie riunioni anche terzi non amministratori.

16.5 Ai membri del consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I Soci possono inoltre assegnare ai membri del consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico un'indennità in misura fissa o variabile con la maggioranza qualificata di cui al precedente paragrafo 15.8. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o amministratore delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione.

16.6 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

16.7 Ogni amministratore è obbligato a dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo o al revisore, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in determinate operazioni della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Se si tratta di un amministratore delegato egli deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

17. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società senza eccezioni di sorta e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riserva ai soci.

17.2 L'organo amministrativo può nominare e revocare direttori generali nonché institori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti consentiti dalla legge e conformemente a quanto previsto nello Statuto.

18. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRATORI DELEGATI

18.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina su indicazione del socio Genesi, elegge tra i suoi componenti il presidente.

18.2 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge e delle materie riservate alla decisione del consiglio stesso.

18.3 Gli amministratori delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo o al revisore (ove nominato) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate in occasione di ogni riunione del consiglio di amministrazione.

19. CONVOCAZIONE E RIUNIONI

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dall'amministratore delegato di loro iniziativa ovvero su richiesta scritta del consigliere nominato direttamente dai Soci Ordinari. Nel caso in cui il presidente non provveda tempestivamente alla convocazione del consiglio di amministrazione, lo stesso potrà essere convocato direttamente dal consigliere che ne aveva fatto richiesta.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di avviso di convocazione redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione purché risulti con certezza la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, con indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare e, in caso di riunione con intervenuti dislocati in più luoghi audio-video collegati, l'indicazione dei numeri telefonici da digitare per il collegamento.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere inviata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione e la causa dell'urgenza dovrà, in tal caso, essere chiaramente indicata nella convocazione stessa.

19.3 Il soggetto che provvederà a convocare il consiglio di amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 19.1 sarà tenuto a far pervenire agli amministratori e all'organo di controllo o al revisore, se nominato, contestualmente alla convocazione, la documentazione e le informazioni necessarie al fine di fornire agli stessi una sufficiente informazione sulle materie all'ordine del giorno.

19.4 Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede sociale o altrove, anche al di fuori del territorio italiano, purché in un Paese dell'Unione Europea, in tal caso purché sia assicurata la possibilità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, a quanti vi debbono intervenire. Le riunioni vengono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un amministratore designato dalla maggioranza dei presenti.

19.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

19.6 In mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo o il revisore, se nominati.

20. CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori richiesta in relazione alla materia oggetto della

decisione stessa, ai sensi del precedente art. 14. Il procedimento deve concludersi entro 8 (otto) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della Società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

20.2 La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della Società, nelle forme sopra indicate ed entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

20.3 Spetta al Presidente del Consiglio o ad uno degli amministratori raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e all'organo di controllo e al revisore, se nominato, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

20.4 La decisione degli amministratori, adottata mediante consultazione scritta, dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura di un amministratore nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della Società.

21. RAPPRESENTANZA

La rappresentanza generale della Società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

Spetta, inoltre, agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

22. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 22.2, il consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri in carica.

22.2 In aggiunta a quanto precede, qualsiasi deliberazione inerente il Trasferimento di partecipazioni detenute dalla "GENESI DOS II S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA" in società controllate e (o partecipate), dovrà essere adottata previa autorizzazione assembleare assunta con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 15.8.

TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO

23. ORGANO DI CONTROLLO

23.1 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c. in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, o quando ne ravvisino l'opportunità, i Soci nominano un organo di controllo con funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti.

23.2 L'organo di controllo può consistere, secondo quanto deciso di volta in volta dai Soci, in un sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali ovvero in un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e due supplenti. 23.3 In tutti i casi di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per quanto concerne durata, competenze, e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

23.4 Nel caso di nomina di un collegio sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

24. NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

24.1 Ove i Soci avessero deliberato di nominare un organo monocratico, lo stesso sarà nominato direttamente dal Socio GENESI.

24.2 Ove i Soci avessero deliberato di nominare un collegio sindacale, lo stesso sarà nominato come segue:

a) due sindaci effettivi, uno dei quali rivestirà necessariamente la carica di presidente del collegio sindacale, e un sindaco supplente saranno nominati direttamente da GENESI;

b) un sindaco effettivo e un sindaco supplente verranno nominati direttamente e congiuntamente dai Soci Ordinari. Saranno nominati rispettivamente quale sindaco effettivo e sindaco supplente designati dai Soci Ordinari i candidati proposti dai Soci Ordinari che, a seguito di elezione a cui parteciperanno i soli Soci Ordinari, abbiano avuto il primo e il secondo maggior numero di voti da parte di questi ultimi (in termini di valore nominale della Partecipazione detenuta dai votanti) rispetto a tutti gli altri candidati proposti dai Soci Ordinari.

24.3 In caso di necessità di procedere alla sostituzione di un sindaco effettivo, lo stesso sarà sostituito dal sindaco supplente e poi (o in mancanza) da un nuovo sindaco effettivo nominato dal Socio - e/o congiuntamente con le modalità di cui al precedente paragrafo 24.2 - dai Soci che avevano nominato il sindaco effettivo venuto meno.

24.4 Al collegio sindacale o al sindaco unico, secondo il caso, spetta la revisione legale dei conti, salvo diversa inderogabile

disposizione di legge e salvo diversa decisione dell'assemblea, che potrà nominare a tal fine un revisore o una società di revisione.

L'assemblea, nel nominare il revisore legale dei conti o la società di revisione legale, deve determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che ha la durata di tre (3) esercizi sociali.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione cessano dal loro ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE - UTILI - FLUSSI INFORMATIVI

25. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26. BILANCI

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio.

27. DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

27.1 Contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, i Soci, con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 15.8, decidono in merito alla distribuzione degli utili.

27.2 Al verificarsi di un Evento di Distribuzione, dopo l'adempimento degli obblighi di legge in termini di accantonamento a riserva legale, si procederà secondo i seguenti criteri, modalità e ordine di preferenza:

a) prima saranno distribuite ai Soci Ordinari somme fino a concorrenza dell'importo del Capitale Investito da ciascuno di essi, dedotto l'importo di quanto via via distribuito nel tempo dalla Società ai Soci Ordinari a titolo di distribuzione di dividendi o riserve, corrispettivo da cessione di partecipazioni, interessi su finanziamenti soci, rimborso di finanziamenti soci e/o di prestiti obbligazionari;

b) dopo che siano state effettuate le distribuzioni di cui al precedente paragrafo a), le restanti distribuzioni saranno effettuate a favore di tutti i Soci Ordinari fino a quando gli stessi siano sufficienti a garantire loro un IRR pari al 10% (dieci per cento);

c) l'eventuale importo che residuerà a seguito delle distribuzioni di cui ai precedenti punti a), b) e C) sarà ripartito tra tutti i Soci in misura proporzionale alla Partecipazione detenuta al verificarsi dell'Evento di Distribuzione.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

28. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

28.1 Nelle ipotesi di scioglimento della Società, ai sensi dell'art. 2484 c.c., l'assemblea, con deliberazione assunta con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 15.8, determinerà le modalità della liquidazione e provvederà a nominare uno o più

liquidatori fissandone i poteri e i compensi, ferma l'osservanza delle applicabili norme di legge.

28.2 La liquidazione può essere revocata con delibera dell'assemblea da assumersi, in ogni caso, con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 15.8.

28.3 In caso di scioglimento della Società, la liquidazione delle Quote ai Soci avverrà con le modalità di cui al precedente paragrafo 27.2.

29. RECESSO

Spetta ai soci il diritto di recesso in tutti i casi inderogabilmente previsti dalla legge e in quelli previsti nel presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione delle generalità del socio recedente e dell'evento che dà luogo all'esercizio del diritto di recesso.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

30. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

30.1 Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, ovvero quelle promosse da organi sociali o nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e ad eccezione di quelle nelle quali non arbitrabili per legge, sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano da un collegio di tre arbitri nominato in conformità a tale Regolamento.

L'arbitrato sarà rituale secondo diritto.

Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria.

31. RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di SRL e in mancanza di SPA.

Firmato:

Ivan BELTRAME

Monica TARDIVO notaio

ALLEGATO A DEFINIZIONI

(A) "**Affiliato**": indica, con riferimento ad un Socio, una società, un ente, un'associazione o una qualsivoglia altra entità (italiana o straniera), direttamente o indirettamente Controllante, Controllata da o soggetta a comune Controllo con tale;

(B) "**Capitale Investito**": indica l'investimento, a titolo di equity (mediante versamenti di capitale o conferimenti in natura) o di finanziamento soci o altri strumenti di debito, effettuato in ogni momento durante la vita dell'investimento da uno dei Soci nella Società, al fine di fornire alla Società fabbisogni di capitale o finanziari o a qualsiasi altro titolo.

(C) "**Controllo**": indica la fattispecie di cui all'art. 2359, commi primo e secondo del codice civile e i termini "Controllante", "Controllata" ed il verbo "Controllare" avranno un significato coerente a quello di Controllo;

(D) "**Esperto**": indica una Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti di riconosciuta capacità scelto di comune accordo dai Soci di volta in volta indicati in questo Statuto (le "Parti Interessate") o, se le medesime Parti Interessate non sono in grado di raggiungere un accordo entro dieci (10) Giorni Lavorativi o gli esperti scelti dalle Parti Interessate non intendono accettare la nomina, scelta dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza della Parte Interessata più diligente, restando inteso che: (i) l'Esperto agirà come terzo esperto ai sensi degli articoli 1349 e 1473 cod. civ.; (ii) l'Esperto consentirà alle Parti Interessate di esporre le proprie ragioni; (iii) l'Esperto motiverà sommariamente le proprie decisioni; (iv) l'Esperto, previa assunzione di un idoneo impegno di riservatezza, avrà accesso illimitato ai libri e alle scritture contabili della Società e al management della Società; (v) le decisioni dell'Esperto saranno definitive e vincolanti tra le Parti Interessate e non saranno appellabili; e (vi) i costi per le prestazioni dell'Esperto saranno sopportati dalle Parti Interessate in proporzione alla loro rispettiva partecipazione nel capitale della Società;

(E) "**Evento di Distribuzione**": indica (i) qualsiasi distribuzione ai soci di utili d'esercizio e/o di riserve; (ii) qualsiasi ripartizione e/o rimborso di patrimonio netto (anche in seguito a riduzioni del

capitale sociale e/o di distribuzione di riserve e/o dell'attivo di liquidazione); (iii) qualsiasi distribuzione dei proventi realizzati dalla società a seguito della cessione dell'intera azienda o di rami della stessa; nonché (iv) la liquidazione o lo scioglimento della Società;

(F) "**Exit**": indica il Trasferimento (nell'ambito di un'unica operazione o di più operazioni tra loro correlate) ad un medesimo soggetto (anche già Socio) o a più soggetti di Quote rappresentative di oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della Società dotato di diritto di voto;

(G) "**Fair Market Value**": indica un ammontare pari al corrispettivo per le Partecipazioni oggetto dell'Opzione di Acquisto di cui all'art. 12, che una terza parte di buona fede pagherebbe in un'operazione a valori di mercato per l'acquisto di Partecipazioni, determinato in conformità alle appropriate metodologie applicabili nell'ambito di operazioni dello stesso tipo per società operanti nello stesso settore o in settori simili, senza tener conto di alcuno sconto di minoranza o di premio di maggioranza - nel caso in cui la vendita avesse ad oggetto una Partecipazione, rispettivamente, di minoranza o di maggioranza - (cioè applicando la percentuale del capitale sociale rappresentata dalle Partecipazioni da valutare al valore stimato, in base ai criteri che precedono, per il 100% (cento per cento) del capitale sociale medesimo);

(H) "**Giorno Lavorativo**": indica ciascun giorno di calendario, a eccezione del sabato, della domenica e dei giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte sulla piazza di Milano per l'esercizio della loro attività;

(I) "**IRR**": indica il tasso di rendimento interno realizzato da ciascuno dei Soci sul Capitale Investito in ogni dato momento, ossia il tasso che annulla il valore attuale netto di tutti i flussi monetari, negativi a carico del Socio quale Capitale Investito e positivi a favore del Socio (ivi compreso a titolo di distribuzione di dividendi o riserve, corrispettivo da cessione di partecipazioni, interessi, rimborso di finanziamenti soci e/o di prestiti obbligazionari) ciascuno computato con riferimento alla data di effettivo incasso o esborso, attribuendo il segno positivo agli incassi e il segno negativo agli esborsi.

(J) "**Partecipazioni**": indica (i) le Quote, nonché (ii) i diritti di opzione a sottoscrivere nuove Quote in caso di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Quote risultate inopstate; e (iii) ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Quote anche in un tempo futuro;

(K) per "**Quota**" o "**Quote**": si intendono le quote di partecipazione nella Società;

(L) "**Soci**": indica i soci della Società;

(M) "**Socio GENESI**": indica il Socio GENESI LIFE S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede in Milano, Piazza Borromeo, 14 capitale sociale di euro 10.000,00 versato per euro 2.500,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il codice fiscale e partita Iva 09543920962;

(N) "**Soci Ordinari**" indica: i terzi sottoscrittori escluso il socio GENESI;

(O) "**Trasferimento**" indica: (i) qualsiasi atto di alienazione inter vivos (e, dunque, con l'espressa esclusione dei Trasferimenti per causa di morte) di Partecipazioni, a titolo universale o particolare, gratuito o oneroso, e (ii) qualsiasi negozio, atto, deliberazione o convenzione, in ogni caso inter vivos (e, dunque, con l'espressa esclusione dei Trasferimenti per causa di morte), a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso (ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permutazioni, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trust, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni in pegno, escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendite forzate e assegnazioni forzate) costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti a esecuzione differita) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento o della costituzione (o dell'impegno al trasferimento o alla costituzione) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto reale o personale (inclusi l'usufrutto, la nuda proprietà e il pegno) su - o comunque relativo a - Partecipazioni; e i termini "Trasferire", "Trasferito", "Trasferente" e "Trasferitario" saranno interpretati e costruiti di conseguenza.